



ひとつひとつ、社会を変える。



HITOTSUBASHI 150th
SINCE 1875

Santi Romano in Giappone

Tsubasa Doi (doi.t@r.hit-u.ac.jp)

Professore associato dell'Università Hitotsubashi, Giappone

Visiting scholar dell'Università degli Studi di Firenze

27 novembre 2023

Università degli Studi di Torino

«Rileggere i classici»

1. Introduzione

- **Oggetto**
 - Ricezione di Romano in Giappone
- **Caratteristiche della scienza giuridica giapponese**
 - Diritto comparato
 - Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti: maggioranza
 - Italia: minoranza
 - Amore per i classici
 - Imparare un diritto straniero leggendo i classici

1. Introduzione

- **Tre aspetti, tre modi**

- 1: Teoria dell'istituzione: Riuzō Maitani
 - Romano giapponesizzato (negli anni '30)
- 2: Pluralismo giuridico: Kōtarō Tanaka
 - Importazione clandestina alla Corte Suprema (nel 1960)
- 3: Teoria del diritto amministrativo: Takeshi Nakano
 - Successore giapponese di Romano (negli anni 2000)

2. Romano come giurisprudenza

• 2.1. Kōtarō Tanaka e il pluralismo giuridico

– Kōtarō Tanaka (1890-1974)

- **Carriera prima della guerra**

- Professore dell'Università Imperiale di Tokyo

- Specializzato in diritto commerciale e filosofia del diritto

- **Carriera dopo la guerra**

- Ministro dell'Istruzione (1946-1947)

- Membro della Camera dei Consiglieri (1947-1950)

- Presidente della Corte Suprema (1950-1960)

- Giudice della Corte Internazionale di Giustizia (1960-1970)

- **Connessione stretta con l'Italia**

2. Romano come giurisprudenza

- **2.1. Kōtarō Tanaka e il pluralismo giuridico**
 - Caratteristiche del pensiero di Tanaka
 - **Critica all'individualismo**
 - Crisi del pensiero giuridico originata dal protestantesimo
 - » Soggettività e arbitrarietà dei precetti morali o giuridici
 - Disaccordo tra l'individualismo metodologico e la realtà
 - » Importanza crescente degli enti intermedi
 - **Sostegno al diritto naturale cattolico**
 - Universalità dei principi guidati dall'ideale divina
 - Importanza della sussidiarietà dello Stato: pluralismo

2. Romano come giurisprudenza

- **2.1. Kōtarō Tanaka e il pluralismo giuridico**
 - Relazione tra Tanaka e Romano
 - **Tesi da provare**
 - Il pluralismo di Tanaka è stato influenzato da Romano.
 - **Mezzo di prova**
 - Cf. Nessun riferimento esplicito a Romano
 - Esamina di un principio adottato dalla Corte Suprema

2. Romano come giurisprudenza

• 2.2. Romano come giurisprudenza

– Caso paradigmatico




Fig. 1: Caso di vertenza interna

– L'opinione prevalente nel 1953

- » Il giudice deve pronunciare una sentenza di merito.
- » Garanzia di tutela giurisdizionale

– L'opinione di Tanaka

- » Il giudice deve dichiarare il ricorso inammissibile.
- » Pluralità degli ordinamenti giuridici

2. Romano come giurisprudenza

- 2.2. Romano come giurisprudenza

- «Principio delle società parziali»

- Il principio secondo quale

- per quanto concerne **le vertenze all'interno**

- di una società o di un'organizzazione dotata di **norme giuridiche autonome**,

- finché queste vertenze **riguardano esclusivamente la disciplina interna**,

- sono lasciate ai suoi provvedimenti autonomi e **non sono soggette al controllo giudiziario**.

2. Romano come giurisprudenza

- 2.2. Romano come giurisprudenza

- Corte Sup., sez. un., 19 ottobre 1960, (o) n. 10/1959

- Fatto

- Deliberazione del Consiglio di Comune di Sanpoku
- Sospensione della partecipazione di un consigliere

- Sentenza

- La Corte decide che tale azione è inammissibile.

[N]elle società o associazioni dotate di norme giuridiche autonome, la realizzazione di tali norme dovrebbe essere lasciata a procedure autonome come questione di disciplina interna e non dovrebbe essere soggetta a controllo giudiziario. È ragionevole concludere che punizioni disciplinari, come la sospensione della partecipazione nel caso in questione, rientrino in questa categoria.

2. Romano come giurisprudenza

- 2.2. Romano come giurisprudenza

- Somiglianza all'argomentazione di Romano

- Limite del potere giudiziario
- Selezione come esempio dei enti locali
- Cf. Romano, *L'ordinamento*, p. 213

[L]ordinamento giuridico di un ente particolare che si svolga nell'ambito di autonomia ad esso assegnato dallo Stato, non sia del tutto indifferente per quest'ultimo: così avviene, per esempio, per i regolamenti degli **enti autarchici**, o per il diritto della Chiesa, che è preso in considerazione come diritto obbiettivo dallo Stato. **Ne viene che le autorità di quest'ultimo, pure arrestando la loro competenza, almeno di regola, di fronte ai singoli atti di tali enti, fin dove si estende la discrezionalità di questi atti,** ciò non di meno possono sindacarne la legalità non solo in base al diritto statale, ma anche in base al diritto interno degli enti medesimi.

2. Romano come giurisprudenza

• 2.2. Romano come giurisprudenza

– Opinione di minoranza di Tanaka nel 1953

- Corte Sup., sez. un., 16 gennaio 1953, (ku) n. 109/1952

• Fatto

- Espulsione del consigliere Yonaiyama del Consiglio di provincia di Aomori
- Richiesta di una sospensione dell'esecuzione

• L'opinione di minoranza di Tanaka

- L'espulsione doveva essere lasciata alla deliberazione del consiglio come una questione di disciplina interna.
- L'intervento giudiziario è inammissibile.

2. Romano come giurisprudenza

- 2.2. Romano come giurisprudenza

- Opinione di minoranza di Tanaka nel 1953

La base teorica di questa conclusione [respinto di richiesta] va ricercata nella **pluralità degli ordinamenti giuridici**. I fenomeni giuridici sono universali nelle società umane e non sono necessariamente limitati alla società dello Stato. La comunità internazionale ha il suo diritto, e all'interno delle società statali ci sono varie società, come le associazioni di bonifica, le aziende, le scuole, le organizzazioni sociali e sportive, che hanno un proprio ordinamento giuridico. **L'ordinamento giuridico è pluralistico in accordo con la pluralità delle società**. Alcuni di questi **ordinamenti giuridici particolari** hanno un certo grado di connessione con l'ordinamento giuridico statale, ossia con **l'ordinamento giuridico generale**, mentre altri non ne hanno. **Il grado di connessione è una questione di politica legislativa** che lo Stato deve determinare dal punto di vista del benessere pubblico. [.....] L'ordinamento giuridico cui si occupano i giudici è limitato al generale e non si estende al particolare.

2. Romano come giurisprudenza

• 2.2. Romano come giurisprudenza

– Somiglianza all'argomentazione di Romano

- **Concetto della pluralità degli ordinamenti giuridici**
 - Questa viene associate alla pluralità delle società.
- **Ordinamenti giuridici «generalisti» e quelli «particolari»**
 - Lo Stato è considerate come un esempio di primo.
 - Cf. Romano, *L'ordinamento*, p. 141-142
- **Ruolo della politica legislativa**
 - Il grado di coinvolgimento dello Stato in un determinato ordinamento giuridico all'interno dello Stato dipende dalla politica legislativa.
 - Cf. Romano, *L'ordinamento*, p. 184

2. Romano come giurisprudenza

- 2.2. Romano come giurisprudenza

- Somiglianza all'argomentazione di Romano (seg.)

- Cf. Romano, *L'ordinamento*, p. 141-142

In secondo luogo, sono da contrapporsi le istituzioni con **fini particolari**, e, quindi, singolarmente limitati, alle istituzioni che si propongono invece **fini generali** e, quindi, potenzialmente illimitati. [...] Le prime, non riguardando che un solo lato o solo alcuni lati della vita umana [...]; mentre le seconde, come **lo Stato**, possono atteggiare la loro struttura e quindi le loro relazioni con altri enti, fondandosi su una più estesa soggezione dei propri membri.

- Cf. Romano, *L'ordinamento*, p. 184

Dalle leggi dello Stato, per esempio, dipenderà il valore che un atto [...] giudiziario dello Stato stesso avrà pel Comune, nonché quello che il regolamento o un atto del Comune, compiuto in base al proprio regolamento, avrà per lo Stato.

2. Romano come giurisprudenza

• 2.2. Romano come giurisprudenza

– Sommario

- Tanaka e la giurisprudenza giapponese sono influenzati da *L'ordinamento giuridico* di Romano.
- Romano, *L'ordinamento giuridico* si è trasformato nella giurisprudenza di una corte suprema dall'altro lato del mondo circa 40 anni dopo la sua pubblicazione.
- Cf. differenza tra Tanaka e Romano?

2. Romano come giurisprudenza

• 2.3. Il principio dopo la presidenza di Tanaka

– Generalizzazione del principio

- Il principio di portata limitata

- Valido solo per i casi riguardanti i consigli locali

- Generalizzazione del principio

- Corte Sup., 15 marzo 1977, (gyō-tsu) 52/1971

Non tutte le vertenze legali nelle università, che sono una società parziali e particolari, devono essere soggette al controllo giudiziario dei giudici, e i problemi interni che non hanno un rapporto diretto con l'ordinamento giuridico civile e generale dovrebbero essere esclusi dall'ambito del controllo giudiziario.

- Varie «società parziali»:

- » Università, associazioni religiosi, partiti politici, ecc...

2. Romano come giurisprudenza

- **2.3. Il principio dopo la presidenza di Tanaka**
 - Critiche e cambiamento della giurisprudenza
 - **Critiche degli accademici**
 - Il principio è troppo generale e insufficiente per la limitazione della tutela giurisdizionale.
 - **Cambiamento della giurisprudenza**
 - Corte Sup., 25 novembre 2020, (gyō-hi) 417/2018
 - » Cambia la sentenza del 1960.
 - » L'azione di annullamento contro una deliberazione di sospensione è ammissibile.
 - Non è ancora chiaro se la Corte abbandona il principio delle società parziali sé stesso o meno.

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

– Takeshi Nakano (1975-)

- Professore dell'Università di Kyoto
- *Kōkenryoku no kōshi gainen no kenkyū* [Studio del concetto di esercizio del potere pubblico], Tokyo, 2007 [orig. 2002-2003]

– Critica alla metodologia convenzionale

- Specializzato nei diritti tedesco, francese e italiano
- Diritto italiano come un'arma contro tale metodologia

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

– Metodologia convenzionale

- **Diritto sostanziale**

- Fascio dei diritti individuali o delle relazioni giuridiche

- **Diritto processuale**

- Enfasi sulla *Schutznormlehre*




Fig. 2: Riduzione dell'attività amministrativa ai diritti individuali

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

– Dubbi su questa metodologia

- **Esplicazione parziale dell'intera attività amministrativa**

– Ad es., relazione tra Azienda A e B




Fig. 3: Caso di autorizzazione Azienda televisive B

- **Una sorta di perversione?**

«Per il diritto amministrativo, il cui compito principale dovrebbe essere la regolamentazione del perseguimento dell'interesse pubblico, l'attenzione principale diventa la protezione dei diritti individuali che potrebbe essere violati nel corso di tale proseguimento.»

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

– Caso paradigmatico: *dingliche Verwaltungsakte*

– De/classificazione di bosco di protezione




Fig. 4: Caso di de/classificazione di bosco

- » Fatta dall'atto amministrativo
 - Non dalla legge o dal decreto
- » Distinzione tra destinatario e terzo?
- » Relazione tra proprietari e abitanti?
- » Perché entra in vigore non con la notificazione ma con la pubblicazione?

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

- 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

- Rinnovo del sistema del diritto amministrativo

- Costruzione oggettiva del diritto amministrativo

- Basato non sui diritti ma sugli ordinamenti o sulle istituzioni

- Spunti principali:

- Germania: K. F. v. Gerber, O. v. Gierke, O. Mayer

- Francia: M. Hauriou

- Italia: S. Romano

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

– Definizione del concetto di istituzione

- Critica orlandiana a *L'ordinamento*

- Non ha definito con chiarezza il concetto di istituzione.

- Risposta di Romano

- «Quando ci sia un'istituzione [...] non è sempre facile accertarlo.»

S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, cit. p. 35 n. 29 ter

- «Per definire l'istituzione sarebbe bastato dire che essa è un ente o corpo sociale: omettendo tutte le altre precisazioni che ho aggiunte, giacché ogni giurista non può non avere il concetto di ente o corpo sociale, che è un concetto fondamentale e, nello stesso tempo, elementare [...]. E quando certi concetti elementari si vogliono precisare troppo, non si riesce che ad intorbidarli.»

Ibid., p. 39 n. 30 bis

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

– Criterio proposto da Romano stesso

• L'uso del termine «posizione» in un doppio senso

– «Costituzione» del diritto, ossia delle istituzioni

» Ad es., «La prima *posizione* del diritto non è quindi data da quest'ultima [norma].» (p. 51)

– «Posizionamento» dei membri nelle istituzioni

» Ad es., «Un rapporto può mutarsi in un'istituzione, solo quando [...] i suoi termini stessi rimangono modificati e stabilmente collegati in una *posizione* organica, cioè come membri di un'entità a sé.» (p. 70)

– Suggestimento di questo uso

» Affinché un'istituzione si costituisca, essa deve essere organizzata da membri ai quali viene attribuita una certa posizione.

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

– Istituzioni composite e rilevanza giuridica

- Istituzioni composite

- Istituzioni sovraordinate che includono come membri istituzioni subordinate

- Rilevanza giuridica

- Il tema principale della parte 2 di *L'ordinamento*
- Concetto riguardante la *costituzione* di un'istituzione sovraordinata e del *posizionamento* di un'altra istituzione subordinata al suo interno
 - » Superiorità e dipendenza; presupposizione; indipendenza reciproca; indipendenza unilaterale; successione...

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

– Rilevanza giuridica tra un'istituzione e i suoi membri

- Un ente sia un'istituzione se esiste una certa relazione giuridica tra le persone che compongono l'ente e l'ente nel suo insieme.




Fig. 5: Istituzione composta e rilevanza giuridica



Fig. 6: Rilevanza giuridica tra istituzione e membri

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

– Un altro diritto sostanziale che il diritto dei diritti

• Due diritti sostanziali nel diritto privato

– Diritto dei diritti corrispondente al giudizio petitorio

– Diritto dei possessi corrispondente al giudizio possessorio

– Cf, Art. 705 c.p.c. (regola di *non-cumul*)

• Differenza tra tutela dei diritti e quella del possesso

„Der Eigentumsschutz gilt dem subjektiven Recht und der dahinterstehenden Person des Eigentümers, dem die Sache zugeteilt ist. Der **Besitzschutz** dagegen gilt der Besitzordnung, die den Rechtsfrieden zu wahren hat, und das objektive Recht bedient sich nur des zufällig betroffenen Besitzers, um durch seine Selbsthilfe und notfalls durch seine Klage **die gestörte Ordnung wiederherstellen zu lassen.**“

L Raiser, Rechtsschutz und Institutionenschutz im Privatrecht,
Summum ius Summa iniuria, 1963, S. 154

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

- 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

- Spunto di Coing per reinterpretazione di *L'ordinamento*

- *L'ordine di possesso legato all'actio spolii nel diritto canonico*

„Daß Rechte dieser Art in die Besitz- und Rechtsordnung des Sachenrechts einbezogen wurden, war von großer praktischer Bedeutung. Es ermöglicht, Institute in das *Ius Commune* zu integrieren, die dem antiken römischen Recht unbekannt waren, im Spätmittelalter und im *Ancien Régime* aber eine große Bedeutung besaßen. Daß für sie auf diese Weise ein „*ordinamento giuridico*“ aus den Texten des *Corpus Iuris* entwickelt werden konnte, war ein wesentlicher Beitrag zur Geltung des *Ius Commune* als eines universellen Rechtssystems.“

H. Coing, Europäische Privatrecht, Bd. 1, S. 342

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

- 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

- Due diritti sostanziali suggeriti in *L'ordinamento*

- Descrizione romaniana del diritto internazionale

«Questo [lo Stato] dunque rimane influenzato dal diritto internazionale, nel primo caso, per i *rapporti* (che danno luogo a diritti e doveri fra gli Stati), che esso stabilisce; nel secondo caso, per uno *status* generico, ma non perciò giuridicamente irrilevante, che a ciascun Stato proviene da tutto il complesso dell'istituzione.»

Romano, *L'ordinamento*, cit., pp. 170-171

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

– Interessi legittimi come concetto chiave

• Possesso come interesse legittimo

«[I]l possesso, [...] secondo la concezione che sembra più esatta, non è che un interesse legittimo».

S. Romano, *Voce: Diritti assoluti*, in: *Frammenti*, p. 53

• «Principio molto importante nel diritto pubblico»

- S. Romano, *Corso di diritto amministrativo*, 3^a ed. p. 155
- Esistono i doveri che corrispondono non ai diritti ma agli interessi legittimi.

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

- Interessi direttamente protetti (*ibid.*, pp. 153-154)
 - Un tipo degli interessi legittimi
 - Interessi particolari riannodati agli quelli generali e protetti per conseguenza della tutela propria di quest'ultimo
 - Tre tipi degli interessi direttamente protetti
 - a) c.d. aspettative di diritto
 - b) altre «situazioni giuridiche»
 - c) guarentigie, prerogative, immunità

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

– Altre «situazioni giuridiche» e procedimento

- Altre «situazioni giuridiche» di Romano (*Ibid.*, pp. 73, 154)

- Frutto di un diverso momento o fase di un procedimento

- » Ad es., procedimento contenzioso, svolgimento di un concorso

- Procedimento e interesse ad agire (*Ibid.*, pp. 267)

«Gli interessati poi, ammessi ad impugnare l'atto invalido, non sono soltanto persone determinate con i vari criteri propri del diritto privato, ma tutti i titolari di interessi giuridici che abbiano **attinenza** con l'atto.»

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.1. Takeshi Nakano e la Teoria di diritto amm.

– Spazio per un perfezionamento

«Chi è familiare con la teoria dell'ordinamento giuridico si aspetterebbe che l'attinenza di ogni «situazione giuridica» rispetto a ogni atto amministrativo nella «procedura» sia elaborata attraverso il concetto di rilevanza giuridica. Tuttavia, Romano si mostra cauto nell'applicare la teoria dell'ordinamento giuridico al contenzioso amministrativo.»

Nakano, *Kōkenryoku*, cit., p. 242

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

- **3.2. Costruzione oggettiva di diritto amm.**

- Due strati del diritto amministrativo

- Cf. M. Hauriou, *Principes*, 2e éd., p. 799 et s.

- **Il primo corrispondente all'azione civilistica**

- Struttura analoga al diritto sostanziale civile

- Composto dei diritti individuali

- » Ad es., diritti di richiedere il rimborso delle imposte

- **Il secondo corrispondente all'azione di annullamento**

- Struttura differente dal diritto sostanziale civile

- Coordina vari interessi privati attraverso l'attività amm.

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

- 3.2. Costruzione oggettiva di diritto amm.
 - Tre caratteristiche della costruzione di Nakano
 - Categorizzazione giuridica degli interessi
 - Amministrazione come il coordinamento di diversi interessi
 - Nozione di «Situazione giuridica complessiva»

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.2. Costruzione oggettiva di diritto amm.

– L'interesse pubblico e gli interessi privati

- L'interesse pubblico

- L'interesse del popolo nel suo insieme

- Gli interessi privati

- Gli interessi privati in senso stretto: diritti individuali

- Gli interessi aggregati (*gyōshū-rieki*)

- Gli interessi diffusi

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.2. Costruzione oggettiva di diritto amm.

– I diritti individuali e gli interessi diffusi

• I diritti individuali

- Gli interessi divisibili che appartengono esclusivamente a un singolo individuo
- Ad es., diritti di proprietà immobiliare

• Gli interessi diffusi

- Gli interessi che vengono tutelati di riflesso a seguito della protezione dell'interesse pubblico
- E.g., l'interesse del pubblico come consumatore riguardo al rispetto delle norme sull'etichettatura delle confezioni di succo di frutta

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.2. Costruzione oggettiva di diritto amm.

– Gli interessi aggregati (*gyōshū-rieki*)

- Concetto chiave della costruzione oggettiva

- Il nucleo teorico della costruzione oggettiva
- Distinti dagli interessi diffusi


- Definizione

- Gli interessi indivisibili di cui godono, in modo non esclusivo, le persone che si trovano all'interno di un certo ambito
 - » Il «certo ambito» è determinato non da fatti sociologici, ma dalla legge.
 - » Persone come «entità giuridica organizzativa senza personalità giuridica»
- Goditore di tali interessi sono legittimati ad agire.

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.2. Costruzione oggettiva di diritto amm.

– Caso paradigmatico: De/classificazione di bosco



- Senza l'identificazione individuale degli interessati
- Interessati = persone obbligate alla tassa
 - Non fatti sociologici ma legge: democrazia
 - Si costituiscono in un gruppo giuridicamente distinto dal pubblico in generale.

Fig. 7: Caso di de/classificazione di bosco

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.2. Costruzione oggettiva di diritto amm.

– Coordinamento di diversi interessi

• Classificazione dei atti amm. basata dei modi di coordinamento

- Tra un diritto individuale e un altro diritto individuale;
- Tra un diritto individuale e interesse aggregato;
- Tra un diritto individuale e interesse diffuso, ecc....

• Ad. es., de/classificazione del bosco

- Coordinamento tra un diritto individuale e un interesse aggregato
 - » A: Il diritto individuale: diritti di proprietà
 - » B: L'interesse aggregato dei residenti
 - » Se $A > B$, declassificazione; se $B > A$, classificazione

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.2. Costruzione oggettiva di diritto amm.

– Effetti di un provvedimento amministrativo




Fig. 8: Caso di de/classificazione di bosco

- **Interconnessione degli vari interessi**
 - Gli interessi aggregati dipendono dai diritti di proprietà
 - I diritti di proprietà sono limitati dagli interessi aggregati.
- **Situazione giuridica complessiva (*ittaiteki-hōritsu-jōtai*)**
 - Tale interconnessione fatta da un provvedimento
 - Ragione della priorità dell'azione di annullamento

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

- **3.2. Costruzione oggettiva di diritto amm.**
 - Nozione di «situazione giuridica complessiva»
 - **Situazione oggettiva analoga a un ente, una istituzione**
 - Costituzione: un provvedimento crea tale situazione.
 - Posizionamento: ogni interessato ha il suo posizione.
 - **Divieto di tutela individuale**
 - Se una legge conferisce all'amministrazione il potere di formare tale situazione, il titolare dei diritti non può opporsi al provvedimento attraverso un'azione per la tutela dei diritti.
 - Cf. Regola di *non-cumul*

3. Costruzione oggettiva del diritto amm.

• 3.3. Il dibattito sul sistema di diritto amm.

- Risposta non favorevole dell'opinione prevalente
 - Non compatibile al pensiero prevalente
 - Almeno in parte, ridurrebbe l'ambito della tutela
- Dialogo con le argomentazioni di Nakano
 - Sondaggio dettagliato della differenza

4. Conclusione

- **Santi Romano in Giappone**

- Potenziale della teoria di Romano

- La pericolosità dell'istituzionalismo giuridico: Maitani
- L'universalità del pluralismo giuridico: Tanaka
- La potenzialità della teoria amministrativista: Nakano

- **Scienza giuridica giapponese**

- Approfondimento della cultura giuridica occidentale
- Sviluppo particolare nella cultura giuridica giapponese
- Cf. Eliminazione delle barriere linguistiche

4. Conclusione

- Contattatemi! doi.t@r.hit-u.ac.jp

